



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 13267/2021

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -	Cron. Rep. Ud. 14/05/2024 CC
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Rel. -	Consigliere -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	Consigliere -	
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliere -	
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13267-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

2024

- ricorrente -

2189

contro

FORGIERI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 142/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 847/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio



del 14/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE:

Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la Corte d'appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 legge n. 243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

Il motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 3 del d.m. 282 del 1996 per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione potesse decorrere a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell'AGO ma con decorrenza anteriore rispetto alla relativa domanda.

Il ricorso è fondato. Occorre premettere, in fatto, che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l'AGO).

Tale facoltà è in linea con le previsioni del d.m. n. 282 del 1996, che all'art. 3 consente all'assicurato, iscritto alla gestione separata, di far valere al fine della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO.

In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico



della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell'unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati, in origine, nella gestione separata e da quelli versati nell'AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all'esito dell'apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l'assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell'AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell'assicurato, della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va, dunque, cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Presidente
Rossana Mancino



Numero registro generale 13267/2021

Numero sezionale 2189/2024

Numero di raccolta generale 15458/2024

Data pubblicazione 03/06/2024

